

## STATUTO

### Art.1

È costituita l'Associazione denominata "A.N.A.D. - Associazione nazionale Attori Doppiatori". Associazione Professionale libera e democratica aperta a tutti i doppiatori liberi, senza limiti di età, cioè a tutti coloro che svolgono attività come attori, direttori o assistenti nell'ambito del doppiaggio senza essere vincolati ad impegni di esclusiva con società e/o cooperative e che rispondono ai requisiti di cui al punto 7.

### Art.2

Possono far parte dell'Associazione i doppiatori come specificato all'art. 1 che precede, nonché come "categoria allievi" tutti coloro che ne facciano richiesta essendosi diplomati presso scuole di recitazione riconosciute, e che non abbiano ancora il numero di contributi richiesti per associarsi a tutti gli effetti. Gli "allievi" avranno diritto a partecipare a tutte le lavorazioni di doppiaggio nel quadro associativo, ma non avranno diritto di voto in assemblea. Con il raggiungimento del numero di contributi ENPALS, stabilito dal Consiglio Direttivo, e subordinatamente alla approvazione del Consiglio Direttivo, gli allievi diventeranno soci effettivi.

### Art.3

L'Associazione ha sede in Roma con possibilità di costituire sedi e rappresentanze in Italia e all'estero.

#### Art.4

L'Associazione ha per oggetto la difesa degli interessi della categoria in ogni sede, nazionale ed internazionale, politica, legislativa, giudiziaria, sindacale, amministrativa, ecc. nessuna esclusa od eccettuata.

L'associazione ha per finalità ed oggetto di promuovere la migliore qualificazione culturale, artistica, tecnica e professionale e la tutela economica degli associati nel quadro della difesa della categoria.

L'Associazione si propone inoltre di fornire ai propri associati tutti i servizi di supporto necessari per l'agevole svolgimento della loro attività professionale nonché approfondire i problemi generali, economici, tecnici, artistici e sociali che possano interessarne l'attività, elaborando soluzioni in merito.

L'Associazione si propone infine la rappresentanza e assistenza degli associati; la difesa ed il controllo della qualità professionale ed artistica degli associati; la tutela economica degli associati; la tutela della qualità artistica del prodotto, la difesa e promozione della cultura all'interno del settore, il miglioramento della qualità delle professioni rappresentate anche attraverso la istituzione di corsi di formazione al doppiaggio aperti a giovani di età non superiore ai 30 anni, provenienti da scuole artistiche o già attivi nel settore dello spettacolo.

#### Art.4 bis

L'Associazione non potrà comunque e in nessun caso accettare commesse di lavoro da gestire in proprio.

#### Art.5

L'Associazione è fondata sul principio della più ampia democrazia interna. Tutte le cariche sono elettive e tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza, come specificato nel successivo art. 11.

#### Art.6

Ogni socio è tenuto:

- a) a rispettare lo Statuto sociale ed il regolamento;
- b) al rispetto della personalità, della dignità e del lavoro professionale, nonché della immagine professionale degli altri soci.
- c) a versare le quote ordinarie o straordinarie, secondo quanto stabilito con il presente Statuto.
- d) a rispettare tutte le decisioni assunte dagli organi direttivi dell'Associazione.
- f) ad attenersi strettamente ai dettami del contratto nazionale vigente dei lavoratori del doppiaggio.

#### Art.7

La ammissione alla Associazione dovrà essere chiesta per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il richiedente dovrà provare di essere iscritto sia all'Ufficio di collocamento che all'ENPALS, con qualifiche professionali inerenti all'attività e di avere il minimo di contributi ENPALS stabilito dal Consiglio Direttivo, e dovrà produrre un curriculum che attesti la attività svolta e comprovi le proprie capacità artistiche, ad insindacabile valutazione del Consiglio Direttivo.

L'associato acquisterà il diritto di voto quattro mesi dopo l'ammissione.

Sono comunque associati di diritto all'A.N.A.D. tutti coloro che ne facciano richiesta e che risultino regolarmente iscritti all'A.D.L. al 31.12.1993.

#### Art.7 bis

Al Consiglio Direttivo è data facoltà di concedere l'iscrizione "ad honorem" senza richiedere il pagamento di quota alcuna. I soci "ad honorem" non avranno diritto di voto e non potranno ricoprire cariche direttive.

#### Art.8

Il socio non potrà essere chiamato a ricoprire cariche sociali per il primo biennio successivo alla sua ammissione.

#### Art.9

Non potrà ricoprire cariche sociali l'associato non in regola con il versamento delle quote sociali o in contestazione giudiziaria con l'Associazione. Ove già le ricoprisse decadrà da esse, previa decisione del Consiglio Direttivo. Né potrà ricoprire cariche sociali l'associato che avesse quote di partecipazione a società che si occupino di doppiaggio.

#### Art.10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;

- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Collegio dei Probi Viri.

#### Art.11

a) L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno mediante affissione del relativo avviso, contenente l'ordine del giorno, presso gli stabilimenti di doppiaggio venti giorni prima della sua effettuazione, o tramite lettera.

L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata con un preavviso di una settimana dalla sua effettuazione, con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria.

Qualora si rendesse necessario, l'Assemblea può aggiornarsi senza affissione di avviso, purché se ne stabilisca la data nel corso della assemblea stessa e si mantenga lo stesso ordine del giorno.

In caso di urgenza il suindicato termine può essere ridotto e la convocazione sarà effettuata a mezzo di telegramma spedito almeno cinque giorni prima della data della adunanza.

- b) in via straordinaria l'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta del Consiglio Direttivo.
- c) L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quarto (1/4) degli iscritti.
- d) All'inizio di ogni Assemblea saranno nominati il Presidente dell'Assemblea e un segretario che coordineranno i lavori dell'assemblea stessa. Al termine il Segretario consegnerà al Consiglio Direttivo il Verbale di assemblea da lui redatto e controfirmato dal Presidente e da

altri due associati presenti.

- e) L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora siano presenti almeno i due terzi (2/3) degli iscritti, in seconda convocazione, trascorsa un'ora dall'orario fissato nell'avviso di convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati per delega e delibera nell'un caso e nell'altro a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.

Le deleghe potranno essere affidate solo ad associati aventi diritto al voto e nel numero massimo di due per ciascun associato.

- f) Per le deliberazioni relative a modifiche dello Statuto e del regolamento dell'Associazione, è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.

#### Art.12

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) approvare lo Statuto dell'Associazione e le sue eventuali modifiche con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti aventi diritto di voto;
- b) eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, composto da 8 membri, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probi Viri, composti da tre membri ciascuno, con le modalità previste dal regolamento.

Tali organi rimarranno in carica per la durata di 2 anni;

- c) tracciare le linee di orientamento relative all'attività dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altra questione che venga proposta;

e) approvare e modificare il Regolamento interno.

#### Art.13

L'Associazione è amministrata con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da 8 membri eletti dall'Assemblea per la durata di 2 anni.

Nessun compenso è dovuto ai suoi componenti salvo il rimborso spese a forfait o su note.

#### Art.14

Il Consiglio Direttivo risponde della sua attività all'Assemblea. Suoi compiti specifici sono:

- a) Eleggere tra i consiglieri in carica a qualunque titolo, il Vice Presidente, il Segretario e un Responsabile Amministrativo.
- b) Elaborare e proporre all'approvazione dell'Assemblea le eventuali modifiche al presente Statuto.
- c) Decidere sulle domande di ammissione a socio e sulla esclusione dei soci.
- d) Fissare e modificare il numero minimo dei contributi EN-PALS necessari per esser ammessi come soci.
- e) Deliberare su ogni altra questione deferitagli dall'Assemblea.

#### Art.15

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Vice Presidente lo ritengano necessario, o quantomeno, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno tre dei suoi membri, o da almeno venti associati non facenti

parte del Consiglio Direttivo.

È fatto obbligo al Consiglio di riunirsi almeno una volta l'anno, in coincidenza dell'anno finanziario, per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed alle quote sociali, alle future attività varie, ed infine ai rapporti con altre strutture.

Per la validità della riunione del Consiglio e delle deliberazioni che vengono prese in essa, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di questi ultimo dal Consigliere anziano.

Per l'ordinaria amministrazione e per un più agile svolgimento di alcuni compiti, potrà essere creato un Consiglio di Presidenza, formato dal Presidente e da due Consiglieri scelti dal Consiglio Direttivo, che potrà operare solo dietro indicazione del Consiglio Direttivo stesso, cui dovrà riferire ogni attività o movimento.

#### Art.16

Il Collegio dei Sindaci revisori si compone di tre membri effettivi, tutti eletti dall'Assemblea. Nomina al suo interno un Presidente che ne coordina l'attività.

Dura in carica due anni.

Suo compito specifico è il controllo dell'andamento amministrativo dell'Associazione.

Può partecipare, a titolo consultivo, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.



#### Art.17

Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea e nomina al suo interno un Presidente che ne coordina l'attività.

Dura in carica due anni.

Suo compito specifico è quello di vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto e di esaminare e dirimere, anche come arbitro amichevole compositore, tutte le vertenze tra soci, tra i soci e l'Associazione, nonché di applicare le sanzioni disciplinari.

I suoi membri possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, con parere consultivo.

#### Art.18

Il Presidente dell'Associazione A.N.A.D. rappresenta legalmente l'Associazione stessa di fronte a terzi e in giudizio. Egli può, in casi di impedimento, delegare tale rappresentanza al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio.

#### Art.19

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da una quota annuale di tesseramento, stabilita dal Consiglio;
- b) dai contributi ordinari e straordinari provenienti dagli iscritti, anche nella forma di percentuale sulle retribuzioni, stabiliti da Consiglio;
- c) da somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo.

## Art.20

Nei confronti degli associati che venissero meno ai propri doveri derivanti dalla appartenenza all'Associazione, stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento interno, verranno applicate le sanzioni disciplinari appresso indicate, a seconda della gravità della violazione.

- a) il richiamo, che sarà comminato per lievi infrazioni ai propri doveri di iscritto;
- b) la sospensione, per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo, per altre infrazioni di maggior gravità o per dichiarazioni non rispondenti a verità;
- c) la radiazione, nei confronti degli associati che abbiano causato grave pregiudizio morale o materiale alla Associazione, che fomentino dissidi tra i soci o comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto con l'Associazione. La radiazione deve essere decisa all'unanimità dal Collegio dei Probi Viri. Qualora questa non si dovesse raggiungere verrà indetta una riunione straordinaria del Consiglio che deciderà con la maggioranza dei 2/3.

## Art.21

Tutti i provvedimenti disciplinari saranno comunicati all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente la motivazione della sanzione. I provvedimenti disciplinari non pregiudicano da parte dell'Associazione il ricorso ad eventuali azioni civili e/o penali. Contro il provvedimento disciplinare adottato l'associato

potrà ricorrere alla Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione, indirizzando il ricorso al Presidente della Associazione.

#### Art.22

L'iscritto ha la facoltà di dimettersi in qualsiasi momento dalla sua qualità di associato, mediante comunicazione scritta e firmata al Consiglio Direttivo, ma non potrà pretendere la restituzione delle quote versate.

#### Art.23

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nell'allegato Regolamento Interno, valgono le disposizioni di legge vigenti e del codice civile.